COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1966

relativa al regime di aiuti istituito dal governo della Repubblica francese per l'acquisto di aeromobili

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(66/556/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, comma 1,

Considerando che il decreto n. 54-109 del 28 gennaio 1954, successivamente modificato più volte, fissa le condizioni per la concessione dei premi relativi all'acquisto di aeromobili; che tale regime di aiuti, antecedente all'entrata in vigore del Trattato, è stato oggetto di esame ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del Trattato, ed in seguito a tale esame è stato modificato dal decreto n. 64-341 del 16 aprile 1964;

Considerando peraltro che, per quanto attiene alla concessione di una sovvenzione statale a fondo perduto, tale decreto ha mantenuto, per i soli alianti, la condizione che gli apparecchi in questione siano stati costruiti in Francia;

Considerando che l'importo totale dei premi relativi all'acquisto di alianti è compreso fra il 30 e l'80 % del prezzo del materiale (imposte e dazi compresi) e varia in funzione del tipo di aliante e della qualità dell'acquirente; che, se per la concessione del premio di attrezzatura sembra prescindere dall'origine degli accessori, tale premio è peraltro di importanza secondaria rispetto al premio di categoria relativo all'aliante;

Considerando che il regime di aiuti di cui trattasi costituisce per gli utilizzatori, ed in particolare per le associazioni riconosciute, un incentivo ad acquistare alianti costruiti in Francia, anziché fabbricati in altri Stati membri; e che, indipendentemente dall'importo degli stan-

ziamenti fissati nel bilancio francese, il regime in questione falsa o quanto meno minaccia di falsare la concorrenza, in quanto favorisce la produzione nazionale di alianti; che, inoltre, il regime in oggetto ha dato luogo ad un ricorso presentato alla Commissione dal governo di un altro Stato membro;

Considerando che, di conseguenza, il regime di aiuti presenta le caratteristiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato;

Considerando che manifestamente non sono applicabili nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, del Trattato;

Considerando che il governo francese non ha richiesto l'applicazione di una delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, del Trattato, né ha fornito le informazioni che sarebbero necessarie alla Commissione in ordine all'eventuale applicazione di tali disposizioni;

Considerando che, di conseguenza, il regime di aiuti previsto dal decreto del 28 gennaio 1954, modificato in particolare nel 1964, è incompatibile con il mercato comune, stante il suo carattere discriminatorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Entro il 23 dicembre 1966, la Repubblica francese adotta le misure necessarie per sopprimere il regime di aiuti per l'acquisto di alianti, istituito dal decreto n. 54-109 del 28 gennaio 1954, modificato in particolare dal decreto n. 64-341 del 16 aprile 1964, oppure per modificare il decreto stesso in modo che le condizioni di concessione degli aiuti siano le stesse per gli acquirenti di alianti costruiti in Francia e per gli acquirenti di alianti costruiti negli altri Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1966

relativa alle modalità di applicazione in Francia delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(66/557/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1],

Visto il regolamento n. 111/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che autorizza la Repubblica francese, il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania ad adottare misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine [2] e in particolare gli articoli 1 e 3,

Considerando che il regolamento n. 111/66/CEE ha autorizzato la Repubblica francese, il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania ad adottare misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine;

Considerando che a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, la Commissione adotta le modalità d'applicazione di queste misure; che per ora soltanto la Repubblica francese ha dichiarato di volersi avvalere di questa autorizza-

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

[2] GU n. 140 del 29. 7. 1966, pag. 2596/66.